



**Ministero del Lavoro e delle  
Politiche Sociali**

**DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA**

*Prot. n. 25/I/0003883*

*Roma, 4 maggio 2005*

*All' Ordine dei Consulenti del lavoro  
Via dei Calzolari 4  
33100 – Udine (UD)*

Oggetto: art. 21, c. 6, L. n. 56/1987- Trasformazione dell'apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - Incentivi.

L'Ordine dei Consulenti del lavoro di Udine chiede se un rapporto di apprendistato, di durata pari a 5 anni, convertito dopo 31 mesi in contratto di lavoro a tempo indeterminato, possa dar luogo, in capo al datore di lavoro, ai benefici contributivi annuali previsti dalla L. n. 25/1955 successivamente a tale trasformazione, così come previsto dall'art. 21, c. 6 della L. n. 56/1987, disposizione della quale il D.Lgs. n. 276/2003 non ha previsto l'abrogazione, come da art. 85, c. 1, lett. d).

In proposito si fa rilevare che i benefici contributivi sono da collegare al momento fattuale della trasformazione del rapporto a tempo indeterminato e pertanto, anche nella ipotesi in cui tale trasformazione avvenga in maniera anticipata rispetto al termine previsto nel contratto, il datore di lavoro avrà diritto a fruire dei benefici contributivi per l'anno successivo alla trasformazione dell'apprendistato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(f.to Mario Notaro)

**PP**

DM